

LEGGE REGIONALE N. 77 DEL 19-07-1995

REGIONE TOSCANA

Sistema delle autonomie in Toscana: poteri amministrativi e norme generali di funzionamento

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 49 del 2 agosto 1995

Titolo II

RIORDINO DELLE FUNZIONI

ARTICOLO 11

Fusione dei Comuni e forme associate degli stessi

1. Il Consiglio regionale, entro due anni dall' entrata in vigore della presente legge, su proposta della Giunta, e d' intesa con gli enti locali interessati, predispone il programma di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione dei **piccoli comuni**, nelle forme e con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 della legge 8 giugno 1990 n. 142, ed inoltre determina i contributi della Regione al fine di favorire la fusione di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti anche con comuni di popolazione superiore.

2. La legge regionale adegua alle esigenze del sistema delle autonomie la disciplina delle convenzioni, dei consorzi e delle unioni di comuni di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990 n. 142, nel rispetto dei principi della presente legge.